

Proposta di accordo contrattuale

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, con sede legale in Via Mazzini n. 117, (C.F. 00634880033), rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giovanni Caruso, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

e

L'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico ex art. 42, L. 23.12.1978 n. 833, AUXOLOGICO ITALIANO, con sede legale in Via Ludovico Ariosto, n. 13, Milano, (C.F. 02703120150), titolare dell'Istituto ex art 42, L. n. 833/78 con sedi operative in Piancavallo, via Cadorna 90, e Verbania, Via Goffredo Mameli 199, accreditato per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto/accordo, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", rappresentata dal Dr. Mario Colombo, nella qualità di Direttore Generale con titolo di legale rappresentanza.

Premesso che:

- gli articoli 8-*bis*, *quater* e *quinquies* del D. Lgs. n. 502/1992 disciplinano la partecipazione al SSN dei Soggetti Erogatori Privati;
 - con DGR n. 13- 2022 del 05 /08 /2015 sono stati definiti i criteri e le modalità di sottoscrizione dei contratti ex art. 8-*quinquies* D. Lgs n. 502/1992;
 - i fabbisogni di prestazioni da acquistare dagli erogatori privati sono stati definiti in sede di programmazione regionale dalla DGR n. 67-1716 del 6.7.2015 e s.m.i., anche tramite intese che espressamente si richiamano, con le Associazioni rappresentative degli erogatori e con le singole strutture;
 - con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. _ _ del _ _ / _ _ / _ _ è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto/accordo in attuazione alla DGR n.13-2022 del 05/08/2015.
 - il legale rappresentante della Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente;
- si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto del contratto/accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto/accordo.
2. La Struttura accreditata si impegna a somministrare, per conto e con oneri a carico del SSN, prestazioni sanitarie conformi a volumi e tipologie, per destinazione di residenza degli assistiti (Regione, Fuori regione), precisati nel successivo art 3, comma 1 e nell'allegato B) parte integrante del contratto/accordo. Le parti concordano che gli allegati A e B per il 2016 saranno oggetto di approfondimento nel prossimo mese di settembre.
3. Le prestazioni devono avere luogo nell'intera annualità con distribuzione coerente all'ordinato fisiologico andamento della domanda. Per il 2016 si assume il tetto massimo complessivo del 75% annuo al 31 agosto.

4. Nulla spetterà all'erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento nei casi di sospensione degli effetti del contratto/accordo di cui al successivo art. 7, ferma restando la tutela giurisdizionale.
5. Qualora per giustificato motivo la Struttura non possa espletare le prestazioni oggetto del contratto/accordo dovrà dare tempestiva comunicazione all'ASL, la quale informerà le Aziende dell'Area Interaziendale di Coordinamento e la Regione. Similmente si dovrà comunicare la ripresa dell'esecuzione.

Articolo 2 – Obblighi dell'erogatore, requisiti dei servizi.

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la struttura accreditata garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso. La struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione del tasso effettivo di occupazione, ed erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. La struttura erogherà le prestazioni contratte attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991.
3. La struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
4. In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2.4.2015, n. 70, l'erogatore trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari), redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
5. La cessione del contratto/accordo a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

Articolo 3 – Limiti finanziari.

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del contratto/accordo, sono riassunti i seguenti tetti di spesa annui massimi:

RICOVERO	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2014	8.186.150	18.550.838	26.736.987
2015	7.010.000	18.550.000	25.560.000
2016	7.010.000	18.550.000	25.560.000
CAVS	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2015	/	/	/
2016	/	/	/
AMBULATORIO	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2014	2.728.854	106.289	2.835.142
2015	2.643.061	104.836	2.747.897
2016	2.643.061	104.836	2.747.897
ASSISTENZA DOMICILIARE	REGIONE	FUORI REGIONE	TOTALE
2015	/	/	/

2016	/	/	/
FARMACI (FLUSSO F)	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2014	400.000	0	400.000
2015	400.000	0	400.000
2016	400.000	0	400.000
FINANZIAMENTO FUNZIONI	REGIONE	- - -	TOTALE
2015	2.900.000	- - -	2.900.000
2016	2.900.000	- - -	2.900.000
TOTALE COMPLESSIVO	Regione	Fuori Regione	TOTALE
2014	11.315.004	18.657.126	29.972.130
2015	12.953.061	18.654.836	31.607.897
2016	12.953.061	18.654.836	31.607.897

2. Per il 2014 si applicano le disposizioni stabilite dalla DGR n. 46-233 del 4.8.2014 in materia di compensazione e l'eventuale eccedenza di valore di produzione resi ad utenti extraregionali rispetto al budget assegnato sarà fatturata e potrà essere riconosciuta al termine delle procedure nazionali di gestione della mobilità interregionale, in conformità dei provvedimenti regionali in materia.
3. Le prestazioni erogate dal 1.1.2015 nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto/accordo sono comprese nei suddetti limiti annuali.
4. Al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, nell'ambito dei tetti massimi non è ammesso superare i limiti di ciascuna tipologia di prestazione concordata per destinazione di residenza (Regione e Fuori regione). Eventuali eccedenze di prestazioni rese rispetto a quelle previste nell'art. 3 punto 1 non saranno remunerate, non essendo consentito l'utilizzo di eventuali economie di risorse destinate ad una tipologia di prestazioni e/o destinazione di residenza per remunerare eccedenze in altre.
5. Successivamente alla sottoscrizione del contratto/accordo, in caso di incremento dei valori unitari delle tariffe di riferimento, sia per variazione della fascia di accreditamento sia a seguito di modificazioni comunque intervenute dei tariffari, i volumi massimi di prestazioni remunerate si intendono rideterminati nella misura necessaria a mantenere i tetti di spesa massimi fissati. In caso di variazioni tariffarie in riduzione la rideterminazione dei volumi avrà luogo in base ad apposito provvedimento della Regione previa confronto con le Associazione di categoria.
6. Il totale complessivo comprende il finanziamento per funzioni, ma l'erogazione da parte della Regione all'Azienda avverrà in via separata.

Articolo 4 – Erogazione di prestazioni.

1. Per una più razionale ed efficiente gestione degli accessi ai servizi, la struttura assicura la condivisione con l'ASL delle agende di prenotazione, nei termini e modalità stabilite dall'ASL o dalla Regione.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 6 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 s.m.i., la struttura è tenuta ad indicare in una apposita sezione nel proprio sito, denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
3. Fermo restando il limite giornaliero dato dalla capacità produttiva complessiva, l'utilizzo flessibile dei posti letto della struttura è consentito entro i limiti quantitativi dei letti accreditati delle aree funzionali omogenee, con un tasso annuo massimo di occupazione dei medesimi, per l'anno 2016, nella misura del 85% e di 1,5 accessi al giorno per 250 giornate all'anno per i letti di ricovero in day hospital/day surgery. Per l'anno 2014 e 2015 il tasso annuo massimo di occupazione per la postacuzie è del 95% per la riabilitazione e del 98% per la lungodegenza.
4. La capacità produttiva non contrattata è utilizzabile per l'attività in regime privatistico.

5. L'utilizzo della capacità produttiva può avvenire con i seguenti criteri e condizioni di flessibilità. I posti letto contrattualizzati devono intendersi come "medi annui", essendo il limite giornaliero pari al numero dei posti letto accreditati di ciascuna area funzionale omogenea (A.F.O).
In caso di erogazione di attività di chirurgia ambulatoriale, accreditate ed oggetto del presente contratto/accordo, le esigenze di pernottamento per eventuali complicanze o patologie concomitanti potranno essere soddisfatte con ricoveri medici o chirurgici nella specialità coerente con la patologia da trattarsi.
6. Le strutture sono tenute ad erogare le attività oggetto del presente contratto/accordo utilizzando il livello assistenziale meno oneroso.

Articolo 5 – Verifiche e controlli.

1. L'ASL e l'erogatore verificano periodicamente l'andamento della produzione e la coerenza di questo in relazione all'allegato B). L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR n. 24-6579 del 28/10/2013 ed ulteriori disposizioni in materia. La Struttura si impegna ad agevolare l'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto/accordo sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni il legale rappresentante della struttura o suo delegato possono presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 6 – Corrispettivo e modalità di pagamento attività di ricovero, ambulatoriale e farmaci.

1. La Struttura accetta i valori di attività di cui alla tabella art 3, comma 1 articolata per tipologia di prestazione e destinazione di residenza (Regione/fuori Regione), e il sistema di remunerazione in vigore nella Regione Piemonte con le relative tariffe onnicomprensive. La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione e, nel caso di ricoveri, alla dimissione.
2. Il corrispettivo preventivato, ad eccezione della quota relativa al finanziamento per funzione, viene liquidato in quote mensili posticipate a titolo di acconto pari, al 90% del valore mensile previsto detratti gli importi incassati dalla struttura a titolo di compartecipazione degli assistiti non esenti e di quota fissa per ricetta non esente. I pagamenti a titolo di acconto devono avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata da un elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento, suddiviso per tipologia di prestazione e redatto nella forma precisata dall'ASL. Al termine del primo semestre di attività, l'ASL verificherà entro il mese di settembre, le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate e liquiderà il corrispettivo a saldo del 10% della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 dal ricevimento della fattura.
3. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto/accordo. In caso di riscontro di prestazioni in contestazione si procede alla sospensione della liquidazione delle partite contestate fino alla loro definizione da rendersi comunque entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
4. Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo l'ASL verifica le prestazioni erogate per quanto riguarda il rispetto di volumi, tipologie e destinazioni di residenza concordate. In caso di mancata contestazione entro tale termine, si procede alla liquidazione del saldo provvisorio della produzione erogata nei limiti pattuiti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di contestazione, l'ASL sospenderà la liquidazione delle partite contestate fino alla relativa definizione.
5. In caso di erogazione di prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi previsti, permane la validità dei tetti di spesa fissati per tipologie e destinazione di residenza ed è priva di titolo l'eventuale fatturazione o richiesta di pagamento delle suddette eccedenze fatto salvo quanto stabilito dall'art 3 punto 2 in merito alle prestazioni extra budget extra regionali.

6. Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti in relazione a prestazioni che, a seguito di ulteriori controlli, risultassero rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza clinica od organizzativa, nei limiti della prescrizione.
7. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ASL, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile. Le eventuali eccedenze di produzione non remunerate nell'esercizio oggetto di controllo potranno, all'occorrenza, essere oggetto di compensazione con gli importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi.
8. Gli importi indicati nei report prodotti dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dalla struttura e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente; hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

Articolo 6bis - Finanziamento funzione ricerca applicata

1 - Il contributo regionale al potenziamento della funzione di ricerca applicata, ai sensi dell'art.8 sexies, c.2, lettera f) del D.Lgs 502/92, è finalizzato al finanziamento di un programma sperimentale triennale che realizzi una medicina personalizzata che delinei dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali che tengano conto in considerazione le condizioni cliniche individuali del paziente obeso e lo aiutino a correggere in maniera duratura il proprio stile di vita. Tale programma di durata triennale 2015-2017 dovrà attivarsi presso l'Istituto Auxologico per far crescere in Piemonte una rete assistenziale finalizzata, tra l'altro, alla creazione di un collegamento informativo tra i vari Centri Ambulatoriali e Ospedalieri piemontesi qualificati alla cura dei pazienti con patologia di obesità cronica.

2 - Il progetto sviluppato all'IRCCS Istituto Auxologico dovrà essere condiviso con l'Asl Vco tenendo in considerazione i seguenti elementi distintivi:

- processo di identificazione della popolazione;
- evidence-based practice guidelines;
- modello di pratica clinica di riferimento attraverso l'utilizzo di piattaforme innovative;
- identificazione dei rischi e raffronto tra gli interventi possibili con i bisogni individuati
- educazione del paziente all'autogestione;
- misura, analisi e gestione dei processi e degli esiti;
- reportistica di routine, finalizzata tra l'altro a rappresentare le valutazioni effettuate dall'Istituto Auxologico sugli esiti dei trattamenti e dei controlli finalizzati a ridurre il peso della cronicità e la frequenza di episodi di riacutizzazione;
- uso appropriato dell'information technology.

3 - Il finanziamento annuo che viene riconosciuto all'Istituto Auxologico per la realizzazione del progetto sperimentale di cui ai punti precedenti che realizzerà il PDTA per il paziente obeso è pari a €2.900.000,00

4 - La liquidazione dell'intero importo avviene di norma a saldo a seguito di verifica a consuntivo dell'Asl Vco sulla base dei risultati raggiunti, per le attività effettivamente svolte e per le spese sostenute all'interno del finanziamento assegnato. I contraenti potranno tuttavia individuare nell'ambito della stesura del progetto fasi temporali di avanzamento dell'attività a cui far corrispondere un corrispettivo pari ad una percentuale del finanziamento annuo massimo previa presentazione, per ciascuna fase di rendicontazione, delle attività effettivamente svolte e delle spese sostenute.

5 - L'Istituto Auxologico con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo, renderà conto all'Asl Vco le attività svolte e le spese sostenute per il programma in oggetto per paziente, per stadio di malattia, e per programma di intervento e gli outcome prodotti.

6- Le attività e le spese sostenute dovranno trovare conferma in documentazione probante che l'Asl Vco potrà richiedere prima dell'erogazione del corrispettivo.

Articolo 7 – Sospensione e risoluzione del contratto/accordo.

1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento del Presidio/IRCCS determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente accordo. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente accordo.
2. Ove una parte accerti l'inadempimento, concernente uno o più degli elementi essenziali dell'accordo sarà legittimato ad emettere diffida ad adempiere ex art.1454 cod.civ. E' fatta salva in ogni caso la responsabilità ex art. 1218 c.c. della parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali dell'accordo ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, l'accordo è risolto con comunicazione ricettizia formulata dalla parte che ha contestato.
4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell'accordo, purché contestati formalmente, l'accordo può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato.
5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente accordo, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l'efficacia anche parziale del presente accordo per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.
6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese dalla struttura non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti della Regione.
7. Il contratto/accordo si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili.

Articolo 8 – Clausola di manleva.

1. La struttura assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto/accordo.

Articolo 9 – Clausola di salvaguardia.

1. Fatte salve le intese di cui alle premesse già sottoscritte fra la regione e la Struttura, con la sottoscrizione del contratto/accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente, il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, nonché ogni altro atto presupposto o collegato agli stessi in quanto atti determinanti il contenuto del contratto/accordo.

Articolo 10 – Durata, aggiornamento e rinvio normativo.

1. Il contratto/accordo decorre dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2016 (fatta salva l'intesa di cui in premessa sottoscritta fra la Regione e la struttura). Non è tacitamente prorogabile.
2. Il contratto/accordo si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionale, senza che maggiori oneri derivino per l'ASL dalla necessità dell'erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze l'erogatore potrà recedere dal contratto/accordo, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formale comunicazione all'ASL.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal contratto/accordo si rinvia al codice civile ed alla normativa di settore.

Articolo 11 – Bollo e registrazione.

1. Le spese di bollo sono in parti uguali. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 il contratto/accordo è soggetto a registrazione in caso di uso.

Articolo 12 – Foro competente, elezione di domicilio.

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto/accordo saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

Articolo 13– Rinuncia a ricorsi e future azioni

Si prende atto del contenuto del verbale dell'incontro svoltosi, in data 2 luglio 2015, che ha visto la partecipazione del Direttore Regionale alla Sanità, Dr. Fulvio Moirano, e dei Legali rappresentanti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Auxologico Italiano", Prof. Michele Colasanto e Dr. Mario Colombo, dalle parti sottoscritto, con il quale i rappresentanti legali dell'Istituto, si impegnano a rinunciare a ricorsi e future azioni per pretese relative agli elementi contenuti nel presente verbale.

Letto, approvato, e sottoscritto in due originali.

Li, ... / ... / 2015

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....

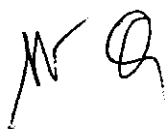
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell'erogatore), Art. 3 (Limiti finanziari), Art. 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), Art. 7 (Sospensione e risoluzione), Art. 8 (Clausola di manleva), Art. 9 (Clausola di salvaguardia).

Per l'ASL

Per la Struttura

.....

.....



Allegato A) STATO DI ACCREDITAMENTO

ASL

AZIENDA

COD. AZ.

SEDE

RICOVERO

STRUTTURA

SEDE OPERATIVA

COD. HSP11

ATTO DI AUTORIZZAZIONE

ATTO DI ACCREDITAMENTO

DISCIPLINE	P.L. AUTORIZZATI	P.L. ACCREDITATI	P.L. CONTRATTATI 2016

Indicare con * quelle per cui è prevista la variazione dell'autorizzazione e/o dell'accREDITamento.

CAVS

DATA AUTOCERTIFICAZIONE

P.L. CONTRATTATI 2016

AMBULATORIO

STRUTTURA

SEDE OPERATIVA

COD. STP

ATTO DI ACCREDITAMENTO

BRANCHE SPECIALISTICHE



ALLEGATO B) DETTAGLIO PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

2016 RICOVERO (n° prestazioni)	RESIDENTI IN PIEMONTE	RESIDENTI FUORI REGIONE	TOTALE
DISCIPLINA			
DRG			
DRG			
Altro			
TOTALE DISCIPLINA			
NOTE:			
DISCIPLINA			
DRG			
DRG			
Altro			
TOTALE DISCIPLINA			
NOTE:			

2016 AMBULATORIO (n° prestazioni)	REGIONE	RESIDENTI FUORI REGIONE	TOTALE CASI
BRANCA SPECIALISTICA			
- Visite			
- Altre prestazioni cliniche			
- Diagnostica per immagine			
- Prestazioni di laboratorio			
TOTALE BRANCA SPECIALISTICA			
NOTE:			
BRANCA SPECIALISTICA			
- Visite			
- Altre prestazioni cliniche			
- Diagnostica per immagine			
- Prestazioni di laboratorio			
TOTALE BRANCA SPECIALISTICA			
NOTE:			